

Tale emendamento afferma che la supponenza del Presidente della Repubblica deve essere esercitata dal Presidente della Camera dei deputati. L'onorevole Perrotta, che, forse, è uno dei pochi che, anche quando è incaricato di perdere tempo, si industria nel portare argomentazioni che hanno una qualche pertinenza, ha svolto un'osservazione non priva di senso politico ed istituzionale. Egli ha affermato che si è pensato al Senato perché il Presidente della Camera politica è espressione della maggioranza politica. È un'osservazione corretta, perché voi avete approvato scorrettamente un *quorum* che consente alla maggioranza politica di eleggere in solitudine il Presidente della Camera. Allora, è difficile immaginare di contrastare...

NUCCIO CARRARA. Quindi ?

GIANCLAUDIO BRESSA. Quindi, lascia che parli io, Carrara: tu hai avuto molteplici occasioni per affrontare questo argomento senza cavare un ragno dal buco. Pertanto, lasciami concludere.

È inutile che voi usiate i vostri errori, i vostri pretesti e le vostre limitatezze per contestare la ragionevolezza e la razionalità del nostro progetto. Le cose sono molto semplici, se il diritto costituzionale ha ancora un barlume di serietà in quest'aula: da una parte, vi sono i poteri politici fondati sul criterio della rappresentanza; dall'altra parte, vi sono i poteri di garanzia fondati sul criterio della neutralità. Siete voi che scrivete in Costituzione — lo vedremo tra poco —, all'articolo 87, che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della nazione ed è garante della Costituzione. Quindi, stiamo parlando di una figura di garanzia. Perché vi sia una figura di garanzia, c'è bisogno di *quorum* che consentano la votazione in questo senso e c'è bisogno che, anche quando si parla dei poteri suppletivi, vi sia un minimo di coerenza.

Voi avete accettato questa impostazione: avete approvato un Senato federale che, a regime, potrà avere una composizione variabile, nel senso che potranno esservi rappresentanti eletti in momenti diversi.

NUCCIO CARRARA. L'avete voluto voi !

GIANCLAUDIO BRESSA. Certo che l'abbiamo voluto noi, perché la piena contestualità con l'elezione dei consigli regionali è una delle poche cose che restituiscono coerenza alla dimensione federale !

Vi rendete conto che potreste trovarvi nella condizione di avere un Presidente del Senato che, nel momento in cui dovrebbe sostituire il Presidente della Repubblica, potrebbe non poterlo fare perché il suo consiglio regionale è stato sciolto ? Questo è un problema tecnico-pratico che, però, avrebbe riflessi costituzionali rilevantissimi.

Allora, la logica vuole che, quando si mette mano alla Costituzione, la razionalità deve sempre essere assicurata: non può essere come un canguro, che salta di qua e di là, un momento c'è e l'altro non c'è. Purtroppo, avete adottato la cultura del canguro: un momento c'è e un momento non c'è, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ecco perché la nostra ipotesi è sensata. È l'ipotesi di un Presidente della Camera di rappresentanza politica che, secondo il nostro modello, è eletto con un *quorum* di garanzia, ossia costringe le forze politiche ad avere un senso di responsabilità. Pertanto, se voi aveste adottato il nostro modello, l'obiezione avanzata in precedenza dall'onorevole Perrotta non avrebbe alcun significato. Tale obiezione ha un qualche significato perché state costruendo un modello assolutamente irrazionale. Non fateci carico dei vostri errori e delle vostre storture !

Per questa ragione, esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.

ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, noi non condividiamo alcuni aspetti di questa modifica costituzionale: riteniamo

che vadano modificati alcuni punti che indubbiamente mi sembra non possano essere accettati.

Però, vi è un problema: sicuramente, in questo periodo, qualcuno è stato contagiato dall'influenza, qualcuno lo sarà e qualcuno ha fatto il vaccino. Tuttavia, è anche necessario essere puntuali e precisi; e quando si tratta di arrivare in aula puntuali alle 15,30, credo che la maggioranza, che vuol portare avanti questa sua modifica costituyente, debba essere sicuramente presente. Certo, se non è presente, la minoranza ha uno strumento di difesa, l'unico che gli resta, ossia quello di attenersi a precisi atti permessi in democrazia.

Vorrei richiamare però alcuni fatti del passato. Ricordo alcuni atti importanti — forse più per qualcuno che per la Repubblica — in occasione dei quali non era presente solo il ministro o il sottosegretario, ma avevamo la fortuna di vedere in quest'aula tutto il Governo; non faccio nomi, ma credo si tratti di leggi approvate in questi tre anni che tutti ricordiamo (e che ricorderemo). Allora vi era una presenza costante e continua; adesso questa presenza non c'è; quindi vuol dire che qualche problema nella maggioranza esiste. Qualche collega ha evidenziato gli aspetti dei vari gruppi...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottino.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rusconi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, colleghi, rimandiamo al mittente le accuse che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio perché abbiamo assistito ancora una volta ad un fenomeno insolito: l'ostruzionismo della maggioranza. È successo stamattina dalle 10 alle 11,15, è successo oggi pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30. In realtà, questo federalismo non lo volete neanche voi! Questa riforma costituzionale non la vuole neppure la maggioranza! Perché la parola federalismo indica un *foedus*, un patto che unisce; in realtà, chi la propone vuole dividere questo paese!

State inventando una serie di sovrastrutture burocratiche con costi eccessivi a danno del bilancio dello Stato. Ma chiedete ai comuni e agli enti locali che cosa pensano del federalismo di questo Governo! Tagli del 20 per cento sui trasferimenti di quest'anno e blocchi delle assunzioni ancora per il prossimo anno! Credo che del federalismo che volete propinarci se ne possa e se ne voglia fare a meno: non c'è una maggioranza che lo vuole e, a mio avviso, domani mattina si proporrà ancora una volta l'ostruzionismo della maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 21.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	405
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	172
<i>Hanno votato no ..</i>	233).

Avverto che l'emendamento Perrotta 21.71 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, credo che nei prossimi giorni affronteremo argomenti molto delicati e forse devo augurarmi che essi vengano esaminati all'inizio della seduta, perché soltanto all'inizio della seduta e alla ripresa pomeridiana riusciamo a parlare con la maggioranza e solo allora la maggioranza interviene, spesso su argomenti del tutto diversi da quello in esame (per

criticare i colleghi che sono assenti, quindi, in fondo, criticando se stessa).

Tornando al merito della questione — perché fino ad ora di tutto abbiamo parlato, tranne che di questo —, la nostra proposta era perfettamente coerente con tutto il sistema che noi abbiamo impostato. In particolare, come ha sottolineato il collega Bressa, era coerente con la nostra proposta il fatto che il Presidente della Camera fosse un presidente di garanzia. Infatti noi prevedevamo una maggioranza qualificata che garantisse che alla scelta del Presidente della Camera partecipassero anche le minoranze. Questo non è avvenuto, voi non lo avete voluto ed avete approvato invece una norma che stabilisce la necessità della maggioranza assoluta, il che potrà consentire alla maggioranza — non a voi, perché ragionate con l'idea che sarete sempre maggioranza, ma questo ovviamente non è — di scegliersi il suo Presidente. Noi riteniamo invece che sarebbe stato molto più giusto prevedere un meccanismo diverso per la supplenza del Presidente della Repubblica.

Su questo abbiamo presentato diversi emendamenti e abbiamo cercato di far comprendere le nostre ragioni. Abbiamo innanzitutto detto che volevamo continuare a mantenere quell'equilibrio tra i poteri dello Stato che c'era — e che c'è sempre stato — nella mentalità di chi ha scritto la Carta costituzionale. Mi pare che oggi tutto questo stia saltando.

Stiamo attribuendo competenze, funzioni e poteri solo per far quadrare il cerchio. Tra poco, esamineremo un articolo ben più delicato, concernente le funzioni del Presidente della Repubblica, al quale sono state presentate proposte emendative che chiedono l'attribuzione di funzioni molto importanti. Ancora oggi, sebbene siamo giunti alla fase conclusiva dell'esame, non siamo in grado di avere un quadro completo della riforma che consenta a tutti, alla maggioranza e all'opposizione, di esprimere un giudizio complessivo e di comprendere dove stiamo andando e che tipo di organizzazione e di ordinamento stiamo costruendo. Oggi non siamo in grado di stabilirlo. Stiamo aspet-

tando che la maggioranza riesca a trovare un procedimento legislativo (ma ancora non è stato trovato), che si chiarisca quali siano i poteri del *premier* ed i poteri del Presidente della Repubblica. È ancora tutto molto vago ed oscuro. Rispetto a ciò, che è molto grave, quello che state commettendo con riferimento a quest'articolo è un errore marginale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del gruppo della Margherita sull'articolo in esame e, per le motivazioni, rinvio alle dichiarazioni svolte precedentemente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina, intervenendo in aula, il collega Gerardo Bianco ha speso argomenti di puntualità costituzionale in ordine alla riforma che ci accingiamo ad approvare ed ha cercato di svolgere un tema specifico che certamente entrava nel merito della questione, non allontanandosi in divagazioni. Per quanto sappia, l'onorevole Gerardo Bianco è un letterato e non un giurista, sicché, quando si assume il ruolo di sviluppare la tutela del Senato, egli dimentica che, per i giuristi, la tutela (riferisco soltanto, non è un'esibizione) serve *ad tuendum eum qui propter aetatem se defendere nequit*. Ciò significa che la differenza tra giurista e letterato è la seguente: il letterato è un astronomo, il giurista, invece, è un meteorologo, colui il quale vede da vicino il tempo e non discute, come gli astronomi, dei massimi sistemi. Nel caso di specie, l'onorevole Gerardo Bianco ha discusso dei massimi sistemi e così ha dato modo ai giuristi di prevalere sul piano della concretezza, perché non credo che i senatori abbiano bisogno di essere tutelati con nuove norme bastando quelle che già

costituiscono un riconoscimento assoluto per i diritti dell'altra Camera di rappresentanza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	412
<i>Votanti</i>	407
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	228
<i>Hanno votato no</i> ..	179).

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e D'Agrò non sono riusciti a votare ed avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

***(Esame dell'articolo 22
– A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4862 ed abbinata sezione 4)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, l'articolo 22 concerne le funzioni del Presidente della Repubblica.

Come è noto, si tratta di uno dei punti più controversi della riforma, secondo il nostro punto di vista e secondo gli argomenti che abbiamo portato all'attenzione dell'Assemblea e prima ancora della Commissione, in quanto nella riforma (a parte dirò anche come nel corso della discussione alcuni caratteri e qualità vadano assumendo un aspetto diverso) si tende a cambiare in maniera significativa la funzione del Presidente della Repubblica, così come oggi è prevista in Costituzione.

Se osserviamo gli emendamenti presentati finora, quelli approvati, in larga parte

presentati dalla maggioranza, e le proposte emendative in procinto di essere ufficializzate, che riguardano, in particolare, il procedimento legislativo, si evidenzia come attorno alle funzioni del Presidente della Repubblica si giochi l'equilibrio della riforma e, soprattutto, emerga l'elemento più critico che abbiamo inteso sottolineare nella discussione, cioè la contraddittorietà, la confusione e la mancanza di certezza di quello che sarà l'assetto definitivo nell'equilibrio dei poteri, nella procedura legislativa e, infine, nel ruolo del *premier*, aspetto che affronteremo successivamente.

Che cosa non ci convince della proposta della maggioranza? Nella Costituzione vigente il Presidente della Repubblica svolge una funzione sostanzialmente e concretamente di garanzia e di rispetto della Costituzione ed interviene soprattutto quando si dà corso ad iniziative e provvedimenti che turbano l'equilibrio tra i poteri della Costituzione. Egli è sottratto alla dialettica politica in quanto giudica come autorità terza in ogni fase in cui interviene.

Cosa accade oggi in seguito alle proposte già avanzate ed a quelle che si intravedono? Nelle proposte già formulate, almeno in quelle che sono state ufficializzate nel dibattito in Commissione, il Presidente della Repubblica vede ridotta enormemente la propria funzione di garanzia e, di fatto, viene assimilato a chi prende atto di decisioni altrui, dovendole semplicemente rendere esecutive senza esercitare alcuna funzione.

Negli emendamenti, alcuni dei quali già presentati ed altri che si stanno definendo (in parte già circolati in queste ore), riguardanti il procedimento legislativo e la funzione del primo ministro e, quindi, tutto ciò che è collegato allo scioglimento del Parlamento e della Camera politica, vi è un cambiamento. Si attribuiscono al Presidente della Repubblica funzioni più importanti di quelle ad esso attribuite in origine, trasformandolo però non in un arbitro e un garante, ma in un soggetto che interviene direttamente nella dialettica politica tra maggioranza ed opposizione. Si risponde – è vero – alla critica, da noi avanzata, della riduzione della funzione di garanzia del Presidente della Repubblica

conseguente alla sottrazione di funzioni e poteri, ma i poteri che si delinea gli siano attribuiti ne trasformano, trascinandolo dentro la dialettica politica, la funzione e la figura, rispetto al modo in cui è oggi delineata e rappresentata in Costituzione.

Faccio alcuni esempi.

Secondo una proposta emendativa — ancora da discutere ma già formalizzata —, il Presidente della Repubblica, nel valutare le condizioni di scioglimento del Parlamento, non interverrà più secondo l'automatismo da noi criticato. Valuterà, invece, se la maggioranza che, in ipotesi, designi un Presidente del Consiglio diverso da quello scaturito dall'esito elettorale sia più o meno coerente con quella scaturita dal voto. Quindi, dovrà esprimere una valutazione politica.

Nel procedimento legislativo, in base a proposte non ancora formalizzate ma di cui già si tiene conto nella discussione, il Presidente della Repubblica sarebbe chiamato a valutare se un provvedimento, la cui definitiva approvazione dovrebbe spettare al Senato federale, appartenga o meno al programma di Governo. Nel caso appartenga al programma di Governo e tratti materia sulla quale il Senato federale abbia l'ultima parola, il Presidente del Consiglio può sollevare un'eccezione in modo che venga trasferito alla competenza definitiva della Camera; ma, al riguardo, chi, appunto, stabilisce se il provvedimento si ponga all'interno o al di fuori del programma di Governo è il Presidente della Repubblica.

Capite che tale funzione — che voi pensate di attribuire al Presidente della Repubblica — è essa stessa una risposta ad una critica da noi avanzata; mi riferisco alla circostanza che, mentre rafforzate il *premier*, poi ne lasciate dipendere la sopravvivenza reale da una Camera federale scollegata dalla maggioranza politica scaturita dalle elezioni. Camera la quale tratta materie importanti e fondamentali dell'azione di Governo; quindi, di fatto, con una mano rafforzate il Governo e con l'altra lo indebolite.

PRESIDENTE. Onorevole...

ANTONELLO CABRAS. Correggete, poi, tale critica ma lo fate chiamando il Presidente della Repubblica a decidere se una materia sia o meno rientrante nel programma di Governo e, quindi, coinvolgendolo all'interno della dialettica tra maggioranza ed opposizione e attribuendogli una funzione che, a nostro avviso, il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere.

Infine, voi coinvolgete il Presidente della Repubblica anche su un altro terreno, a nostro giudizio improprio, che presenta lo stesso profilo critico. Mi riferisco, in quest'ultimo caso, all'evenienza che una legge regionale ponga un problema di attribuzioni e si debba ricorrere alla Corte costituzionale. Ebbene, contrariamente a quanto da noi previsto, voi avete individuato un procedimento nel quale in realtà il conflitto di attribuzioni viene risolto dal Parlamento, ma con l'intervento del Presidente della Repubblica, che partecipa a questa sorta di comitato di controllo con una funzione a nostro avviso del tutto impropria.

Quindi, riprendendo le nostre critiche di fondo, riteniamo che voi, con gli emendamenti presentati e con quelli *in itinere* — alcuni di questi, infatti, sono circolati o sono stati resi pubblici — rispondete, sì, ad una critica che stigmatizzava l'indebolimento della funzione del Presidente della Repubblica, ma gli attribuite funzioni che, a nostro avviso, non aiutano a risolvere i problemi da noi posti ma anzi lo chiamano a svolgere una funzione del tutto impropria.

Ritengo dunque che le nostre proposte emendative — almeno quelle presentate sinora; le altre, ovviamente, saranno meglio precisate quando verranno formalizzate le vostre proposte di modifica circa la disciplina della funzione legislativa — tendano a riportare verso un asse di garanzia la funzione importante del Presidente della Repubblica.

Ora, penso che si possano formulare, anche in questo caso, alcune considerazioni di ordine politico. Mi scuserà l'onorevole Trantino, ma non sono né un giurista, né un letterato: sono un ingegnere, e

dunque commetterò sicuramente numerosi errori; tuttavia, nell'ambito della funzione di rappresentanza che mi è dato esercitare in questa sede, credo che in politica non esistano né giuristi, né ingegneri, né tantomeno letterati, ma esista solo la politica.

Credo, allora, che abbiate ancora le idee molto confuse, e la confusione delle vostre idee si legge negli emendamenti che avete presentato e che via via subemendate voi stessi. In altri termini, non è ancora chiaro nemmeno a voi quale debba essere la funzione ultima attribuita al Senato federale.

Vedete, abbiamo discusso molto tra noi deputati dell'opposizione, ed abbiamo avuto anche fasi di discussione nelle quali sono emersi perfino punti di vista diversi; tuttavia, alla fine abbiamo scelto una strada che fa funzionare il sistema. Abbiamo proposto, infatti, che la Camera politica debba essere una, e qualora si facessero eccezioni a tale scelta, per una parte di materie, si renderebbe necessario introdurre o mantenere il bicameralismo perfetto.

Voi, invece, prima intraprendete tale scelta, poi mantenete il bicameralismo perfetto ed infine proponete un sistema nel quale il Senato federale ha l'ultima parola, introducendo, in tale ipotesi, un ulteriore elemento di cambiamento, nel caso il Presidente del Consiglio rilevasse che si tratta di una materia da ricondurre al programma di Governo.

In realtà, come detto prima, avete molta confusione ed idee non del tutto chiare. In conclusione, signor Presidente ed onorevoli colleghi, vorrei dire, con riferimento alla mediazione alla quale non avete mai smesso di lavorare sin dal primo momento in cui avete iniziato a svolgere la discussione sulla riforma in esame, che tale metodo, trattandosi della Costituzione — come è stato ricordato fino alla nausea —, già è sbagliato. Quando si tratta della Costituzione, infatti, si può discutere e ci si può confrontare, ma occorre una condivisione chiara dell'asse fondamentale, perlomeno al vostro interno, voi che siete la maggioranza; invece, non c'è ancora

nemmeno tra di voi una condivisione chiara e netta sulla conclusione della riforma in esame!

La mediazione perpetua, che avviene tutti i giorni, su tutti i subemendamenti, su tutti gli emendamenti e su tutti gli articoli del provvedimento, continua ad evidenziare che ancora non è chiaro qual è il sistema che avete scelto. Vogliamo un sistema nel quale il *premier* sia sì rafforzato, come tutti abbiamo unanimemente convenuto, ma nell'ambito di un quadro di garanzie nelle quali al procedimento legislativo sia garantito un percorso che riduca al minimo la possibilità che insorgano conflitti di attribuzione, senza che vi sia il bisogno di nominare successivamente delle Commissioni che debbano, a loro volta, risolvere tali conflitti.

Vorrei rilevare, infine, che la funzione del Presidente della Repubblica presenta i limiti che ho precedentemente ricordato, mentre il Parlamento, nella sua articolazione di Camera politica e di Senato federale, possiede elementi di contraddizione e confusione, che ritroviamo anche nell'articolo in esame e nelle proposte emendative ad esso riferite, assolutamente evidenti, e che non possono esser nascosti da nessuno (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mascia 22.1 e Bressa 22.2.

La Commissione esprime invece parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 22.200, purché riformulato nel seguente senso: « Indice le elezioni della Camera dei deputati e dei senatori e fissa la prima riunione della Camera ».

La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zeller 22.70 e Ladu 22.72, sull'emendamento Nuvoli 22.76 e sull'emendamento Boato 22.10.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.251. La Commissione esprime parere contrario anche sull'emendamento Bressa 22.15, così come sull'emendamento Perrotta 22.90, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.252.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, non so se il relatore intenda dirlo quando lo voteremo, ma le pongo, in ogni caso, una questione riguardo all'emendamento 22.252 della Commissione: esso non potrà essere votato, se non in relazione al procedimento legislativo. È bene che l'Assemblea lo sappia da subito, visto che discuteremo questa materia e, quindi, non dovremmo votare l'intero articolo.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché chieda al relatore un chiarimento in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, concordo con lei. Il presidente della Commissione, onorevole Bruno, concorda. Concordiamo tutti...!

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mascia 22.1 e Bressa 22.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 87 della Costituzione vigente definisce il Presidente della Repubblica Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale. Compito istituzionale del Capo dello Stato è garantire l'unità e la continuità dell'apparato

statuale e, quindi, dell'intera società, il cui cosiddetto « apparato » ne rappresenta il momento organizzatore supremo.

L'adempimento di tale funzione dovrebbe accompagnare l'esercizio di tutti i poteri presidenziali, sulla base della convinzione che il Capo dello Stato sarebbe partecipe, ma non vertice, degli altri poteri statali, che egli potrebbe condizionare, espletando il fondamentale compito di custode della Costituzione.

Questa società intera, questa comunità, questo insieme indivisibile di popolo è, invece, segmentato dal vostro concetto di federalismo. Ciò è talmente evidente, che voi sostituite il concetto di unità nazionale oggi vigente con quello di « unità federale della nazione » che, evidentemente, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, al punto che siete costretti ad aggiungere che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. Dovete, quindi, ricordare che il Capo dello Stato è garante della Costituzione, perché il concetto stesso tende a smembrare ciò che, invece, è assolutamente chiaro ed è già parte integrante del testo vigente della Costituzione.

Ciò sarebbe, già di per sé, un motivo per chiedere la soppressione di questo articolo che voi proponete, ma vi sono altri punti: ricordo che l'emendamento poco fa citato dal collega Boato, che non voteremo, è di particolare rilevanza, perché carica di un ruolo politico la funzione del Presidente della Repubblica, nel momento in cui egli dovrà verificare i presupposti per autorizzare il primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato federale relativamente all'attuazione del programma di governo.

Si tratta, dunque, di uno snaturamento del ruolo proprio del Capo dello Stato, che si aggiunge ad altri elementi presenti nel medesimo articolo, quale la circostanza, ad esempio, che — con l'emendamento al comma 3 — la maggioranza ridimensiona la precedente scelta relativa al ruolo del Capo dello Stato nel fissare la prima riunione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (infatti, il Capo dello Stato potrà fissare la prima riunione

solo della Camera dei deputati). Vi sono altri elementi ancora, sui quali interverranno successivamente i colleghi; penso, tuttavia, che tali aspetti politici, presenti nel primo comma e nel subemendamento presentato oggi dal Governo, siano già più che sufficienti per chiedere la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Passiamo a discutere dell'articolo 22, che credo costituisca uno dei temi di fondo di questa riforma. Stiamo parlando, infatti, della riforma dei poteri del Presidente del Consiglio, primo ministro, della riforma del procedimento legislativo e di quella dei poteri del Presidente della Repubblica.

Penso che questo articolo sia addirittura il più importante, perché ovviamente quella del Presidente della Repubblica dovrebbe costituire la norma di chiusura di tutti gli equilibri costituzionali. Invece, ne discutiamo in maniera precaria, senza avere un quadro complessivo, con emendamenti presentati all'ultimo momento e, addirittura, con emendamenti oscuri. Attualmente, infatti, abbiamo un emendamento su un'ipotesi di riforma del procedimento legislativo che ancora è in corso di elaborazione, e ci è stata fatta leggere nelle sue grandi linee, ma non sappiamo ancora se sarà presentata dalla maggioranza.

Per cui, attualmente, tra i poteri del Presidente della Repubblica ve n'è uno che ci sembra estremamente oscuro e i cui limiti non riusciamo francamente a comprendere. Si capisce bene che discutere in queste condizioni di una riforma e dell'equilibrio dei poteri costituzionali non è facile. Comunque, cerchiamo di andare avanti e di dare un minimo di razionalità ai lavori di questa Camera.

Che cosa sta avvenendo sostanzialmente? Qui sono possibili due letture: la prima è quella secondo la quale c'è un preciso disegno di eliminare i poteri reali e concreti del Presidente della Repubblica

per trasferirli al primo ministro, attribuendogli una serie di poteri di ben minore importanza. Questa può essere una prima lettura di quanto state facendo.

Una seconda lettura possibile è quella secondo la quale è tutto fatto sulla base della superficialità e del disordine più assoluto. Non vi trovate nelle varie ipotesi, non riuscite a chiudere il cerchio e, allora, attribuite una competenza qua e là, ne togliete una e ne mettete un'altra e alla fine vi sentite soddisfatti di quanto state facendo.

Non credo che questo sia il giusto modo di procedere. Ciò specie se leggiamo — come dobbiamo fare — l'articolo 22 in connessione con l'articolo 23, ossia l'articolo 87 con l'articolo 88 della vigente Costituzione. Una serie di poteri sembrano essere costruiti più come atti consequenziali dell'espressione del potere del primo ministro, rispetto al quale il Presidente della Repubblica non sembra rivestire alcun ruolo. Qui c'è il vero esautoramento del Presidente della Repubblica e il vero svuotamento dei suoi poteri. Dall'altra parte, invece, c'è l'attribuzione di una serie di nuove competenze che, però, non sembrano certamente bilanciare quelle che al momento vengono sottratte al Presidente della Repubblica.

Se dobbiamo parlare anche di questa nuova competenza che viene attribuita — e, lo ripeto, ne parliamo con la riserva di non dire cose sbagliate, visto che non abbiamo la certezza di cosa stiamo facendo e di quali saranno le norme che proporrete —, il Presidente della Repubblica dovrebbe avere il potere di verificare se una legge rientra o meno nel programma della maggioranza, snaturando, quindi, — lo voglio segnalare — questa che sembra essere una norma di grande garanzia rispetto al potere del *premier* di sottrarre le leggi al Senato e che, in realtà, rende il Presidente della Repubblica partecipe di un procedimento della maggioranza.

Riflettete perché si tratta di un potere molto pericoloso.

A quel punto, infatti, è il Presidente della Repubblica che deve verificare se si

è o meno all'interno del programma della maggioranza di Governo. Si tratta di un ruolo che il Presidente della Repubblica non ha mai ricoperto nel nostro ordinamento e non deve ricoprire. Se gli attribuiamo questo ruolo dobbiamo necessariamente considerare che ha perso il ruolo generale di garanzia di tutte le istituzioni. Così trascinate il Presidente della Repubblica nella battaglia politica perché è ovvio che, a quel punto, vi sarà una discussione sulla valutazione del Presidente della Repubblica in merito alla pertinenza o meno di una certa legge con il programma di governo.

Non credo che quando il primo ministro verrà alla Camera a rendere la sua prima dichiarazione farà un elenco della spesa, ma farà un discorso programmatico di carattere generale. Quindi, costringerete il Presidente della Repubblica a stabilire se una certa legge fa parte del programma di governo. Questo significa trascinare il Presidente della Repubblica nell'agone politico e fargli perdere completamente la sua funzione di garanzia. È un grosso errore: riflettete. Forse, pensavate si trattasse di una norma di garanzia, ma è esattamente il contrario.

Purtroppo ci troviamo a dover discutere di norme future ed a decidere l'equilibrio delle funzioni degli organi dello Stato senza avere un quadro complessivo. Vi segnalo quanto può essere grave tutto ciò. Riflettiamoci e, magari, accantoniamo anche questo articolo. Il punto delicato di questa riforma è il procedimento legislativo: finché non avremo chiaro quale procedimento legislativo avete in testa, credo che sarà difficile continuare a discutere seriamente (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

(ore 17,30)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, siamo ad un articolo veramente molto importante poiché riguarda le funzioni del Presidente della Repubblica. La figura istituzionale del Presidente della Repubblica è sempre stata definita dalla dottrina come la più difficile e la più sfuggente tra le cariche pubbliche. A tale proposito vi sono belle pagine di Paladin e il professor Cheli la definisce addirittura, per certi aspetti, una figura enigmatica.

La dottrina italiana ha utilizzato, per analizzare la figura del Capo dello Stato, due approcci: uno di tipo deduttivo, l'altro di tipo induttivo. Da tale duplice attività interpretativa della dottrina sono scaturite due differenti interpretazioni del ruolo del Capo dello Stato. Da una parte, un Presidente davvero organo neutro e neutrale di garanzia, un Presidente *super partes* slegato da qualsivoglia indirizzo politico; dall'altra, un Presidente sì garante, ma che aveva avuto in più di un'occasione parte attiva non soltanto nella tutela della legalità costituzionale, ma anche nella tutela del corretto funzionamento del sistema istituzionale.

Appare del tutto evidente la volontà della maggioranza e del Governo di non mantenere più, come nel tempo ha evidenziato la dottrina, quella che Paladin definì una figura dalle molte facce che svolge un ruolo variabile. Nel momento in cui il Governo decide di non voler fare più i conti con una figura di Capo dello Stato che ha tali caratteristiche, due erano le alternative a disposizione: optare per un Presidente garante o per un Presidente governante. La maggioranza ha scelto un Presidente della Repubblica di tipo garante piuttosto che governante. Scegliere un Presidente governante avrebbe significato, infatti, riprendere il cammino verso l'elezione popolare diretta del Capo dello Stato. Ciò non si è voluto fare perché si è voluto affidare un ruolo preminente al Presidente del Consiglio, che diventerà primo ministro.

Se, allora, si è scelta la strada di un Presidente della Repubblica di garanzia, che tipo di garanzia si è voluto dare a tale Presidente? All'articolo 87, primo comma,

dite che il Presidente della Repubblica deve essere qualificato come garante della Costituzione. In cosa si svolge tale funzione di garanzia del Presidente della Repubblica?

Come ci insegna spesso il nostro collega Soda, la comparazione ci aiuta a comprendere. È del tutto evidente che i nostri colleghi senatori si siano ispirati alla Costituzione spagnola nel ridefinire il ruolo del nostro Presidente. Il ruolo del re, nella Costituzione spagnola, e quello del Presidente, nel caso della vostra proposta, hanno infatti molti elementi di analogia. Addirittura un'espressione era stata presa direttamente dalla Costituzione spagnola, quando si diceva che (il Presidente della Repubblica) esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione; questo tuttavia costituiva un qualcosa di fortemente limitante e fortunatamente il dibattito in Commissione ha fatto maturare una posizione diversa, che ha portato allo stralcio di questa parte. È però del tutto evidente che questo ruolo di garanzia è assolutamente inefficace, rispetto agli intendimenti iniziali che sembravano essere propri della maggioranza di Governo, se non vi è una dichiarazione, che invece nella Costituzione spagnola appare in maniera esplicita. La Costituzione spagnola dice che (il re) è simbolo di unità e stabilità ed è anche arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni.

Non avendo voi voluto inserire questa clausola — arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni —, sostanzialmente rendete il Presidente (della Repubblica) una figura per molti aspetti di mero contorno. Le sue funzioni sono in qualche modo svuotate di senso. La prova provata è che, mentre sopprimete il quarto comma dell'articolo 87, che individua una funzione di garanzia autentica, perché il Capo dello Stato fino ad oggi doveva autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (quindi togliete questo tipo di attribuzione, che era un'attribuzione di garanzia nei confronti del Parlamento e dell'equilibrio costituzionale), gliene attribuite però un'altra, con l'emendamento 22.252 appena presentato

dalla Commissione, al quale hanno fatto riferimento i colleghi Mascia, Marone e Cabras, che individua un ruolo squisitamente politico, perché il Presidente della Repubblica deve autorizzare la dichiarazione del primo ministro che chiede che alcune parti, che ritiene essere essenziali per l'attuazione del programma di Governo, non vengano più attuate dal Senato con la procedura normale, ma vengano trasferite all'approvazione da parte della Camera.

Questo è un potere squisitamente politico, che crea problemi immensi, perché nel caso vi sia un Presidente espressione della maggioranza, allora questa è una colossale finzione, ma nel caso vi sia un Presidente che non è espressione della maggioranza politica, ciò rischia di creare un conflitto potenziale tra poteri costituzionali, di dimensioni immense. Vi rendete conto che da quando avete partorito questo mostro, continuate a generare mostri? Non siete riusciti a raddrizzare nulla — lo vedremo domani, quando finalmente avremo la possibilità di conoscere il testo definitivo dell'articolo 70 —, perché la vostra filosofia di fondo è contorta e non raddrizzabile. Per questi motivi non sembra soddisfacente la previsione generica dell'essere garante della Costituzione, se da ciò non discende esplicitamente il ruolo di garante del regolare funzionamento delle istituzioni. Diversamente, se non c'è questa dichiarazione esplicita, il ruolo di garanzia è vuoto di ogni concreto significato: non un garante in senso stretto, perché ciò appartiene alla Corte costituzionale, né un garante in senso lato, perché questo rischierebbe di rendere troppo duttile e flessibile la sua figura, proprio nel momento in cui la volontà della maggioranza governativa è quella di conferire una più chiara definizione dei rapporti e delle responsabilità anche del Presidente della Repubblica nell'ambito della forma di Governo.

Questo Presidente, dunque, né arbitro, né garante del regolare funzionamento delle istituzioni, appare come una figura davvero residuale, per di più appesantito di poteri politici, che fanno del suo ruolo

un potenziale conflitto tra poteri costituzionali. Quando si parte male, o si ha il coraggio di riconoscere l'errore o tutti i tentativi di aggiustamento sono viziati dall'errore iniziale. Questo vostro processo di riforma costituzionale è viziato dalla mancanza di una visione autenticamente riformatrice ed autenticamente razionale della riforma. Dal pasticcio, continuate a produrre innumerevoli pasticci, emendamento dopo emendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intendo porre una questione che, anche se potrebbe apparire marginale, in realtà non lo è. L'articolo 87, primo comma, della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Il nostro testo prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della nazione ed è garante della Costituzione. Vorrei sapere cosa sia l'unità federale, in quanto lo Stato è federale, la Repubblica è federale, mentre l'unità federale non esiste. Tant'è che, quando avete parlato di interesse nazionale, non avete parlato di interesse federale della nazione.

Ritengo che quanto avete scritto possa indurre equivoci profondi sulla natura del nostro paese. Capisco che i colleghi della Lega siano particolarmente affezionati a tale formula, ma la formula dell'unità federale della nazione implica una nazione fatta di più nazioni, cioè quello che sostanzialmente sostengono le punte più estreme della Lega (vedo che il collega della Lega annuisce).

A nostro avviso ciò rappresenta una bestemmia civile, in quanto determina la rottura reale dell'unità nazionale consacrata nella Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*). I valori nazionali sono i valori di tutti e di ciascuno; dunque parlare di unità federale

della nazione vuol dire consacrare un punto di fondo che non esiste nella nostra storia, non esiste nella nostra tradizione e che è frutto di una rottura profonda del paese. Il fatto che nel nostro paese ci siano più nazioni l'una diversa dall'altra è un qualcosa che non esiste e costituirà un terreno di profonda lotta politica tra noi e voi.

Invito i colleghi a riflettere su tale questione, in quanto siamo ancora in tempo per correggerla, in caso contrario vi renderete conto di cosa significhi aver scritto « unità federale della nazione ». Ciò vorrà dire aver definitivamente rotto, dal punto di vista ideale e dei valori del nostro paese, l'unità dell'Italia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Ritengo che a questo punto si capisca meglio cosa abbia significato da parte vostra togliere dall'articolo 117 della Costituzione, ora articolo 34, il primo comma, secondo il quale le regioni nella loro attività legislativa devono rispettare gli impegni internazionali dell'Italia.

Tutto ciò si collega benissimo a quanto affermato dall'onorevole Violante e chiedo ad un partito che si chiama Alleanza nazionale cosa abbia a che fare questo con la difesa dell'unità nazionale. Forse — come mi suggerisce qualche collega — l'onorevole Fini, a breve, sarà presidente di un partito che si chiamerà Alleanza federale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presidente, avevo chiesto per tempo la parola su questo tema, prima degli interventi degli onorevoli Violante e Spini, perché volevo rivolgermi al relatore Bruno.

Naturalmente — e me ne dolgo — non ho predisposto un emendamento su questo punto ma, onorevole Bruno, non farei una questione politica su tale aspetto, ma ne farei una questione lessicale. Mi pare chiaro cosa voglia intendere il testo che vogliamo approvare: abbiamo definito una struttura della Repubblica di carattere federale e vi è un Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità dello Stato federale italiano. Ma, nello scrivere tale formula, nel primo comma dell'articolo 87, stabiliamo che il Capo dello Stato rappresenta l'unità federale della nazione.

Se la parola « unità » è accompagnata da un aggettivo, è chiaro che tale aggettivo la qualifica dal punto di vista lessicale. Evidentemente, l'unità federale deve essere diversa dall'unità.

In questa espressione, però, la funzione del Capo dello Stato sarebbe differente rispetto a quella risultante dalla espressione « unità della Repubblica costituita in forma federale ». Quindi, la questione sollevata dall'onorevole Violante — ripeto che l'avrei sollevata io stesso e non solo dopo il suo intervento, in quanto avevo chiesto la parola in anticipo — a mio avviso richiede una riflessione o un chiarimento.

Vorrei essere tranquillizzato sul fatto che scrivendo « l'unità federale » non finiamo per indicare qualcosa di diverso da quello che avremmo scritto usando l'espressione « unità della Repubblica federale italiana » o « unità della nazione italiana, organizzata in forma federale ». Qualora non ricevessi una risposta adeguata, non mi sentirei di votare contro un emendamento soppressivo. Pertanto, mi asterrò o voterò favorevolmente, in base alle reazioni.

Per questo motivo sono intervenuto in questa fase del dibattito. Vorrei pregare il presidente Bruno di dedicare un po' di attenzione a questo aspetto e dare una risposta. Le sensibilità cui si richiama l'onorevole Violante esistono, ovviamente, in tutti i gruppi della Camera. Mi rivolgo, ad esempio, anche all'onorevole Anedda. Esistono gruppi politici per i quali questi temi sono certamente di grande importanza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, il gruppo Misto-Popolari-UDEUR, che ho l'onore di rappresentare, è contrario all'espressione « unità federale », per ragioni di sostanza e anche per ragioni letterali, nonché di stretta natura giuridica.

Per ragioni di sostanza, in quanto il tipo di Stato che si sta definendo — e che mi auguro non sia approvato in quest'aula e, se dovesse passare, sia cancellato dal referendum popolare — certamente non può essere definito federale. Infatti, il concetto di federazione implica Stati sovrani diversi, nazioni diverse, che in qualche modo confluiscono in un'unità soltanto sotto alcuni profili, non di carattere generale. Riprenderemo questo aspetto anche in altri momenti del dibattito.

Da un punto di vista lessicale e giuridico, parlare di unità federale è un non senso perché o c'è la federazione o c'è l'unità della nazione. Sono due cose tra di loro diverse: non si può parlare, quindi, di unità federale. Sotto questo profilo, mi sembra che l'onorevole La Malfa abbia detto cose estremamente giuste. Uno Stato può essere federale oppure unitario. Penso che l'opposizione presenterà un progetto alternativo di Stato unitario, a largo decentramento, regionale, autonomistico — il cosiddetto Stato delle autonomie —, ma parlare di unità federale è veramente, come con lucidità ha esposto il collega e amico onorevole Violante, un non senso.

Per questa ragione, penso che si tratti di un'espressione da cancellare e che non meriti di essere introdotta nella Costituzione. Faccio notare che quanto approvato finora è contro il federalismo. La Lega non ha saputo resistere e ha ingoiato rospi talmente grossi da sorprendermi. Infatti, fino ad adesso è stata approvata una riforma centralista dello Stato, non decentrata. Invece, ci si limita al gioco delle parole per compiacere chi va nel prato di Pontida, là dove girano quelli che, pur non avendole proprie, indulgono al piacere

quasi masochistico di indossare le corna celtiche sulla testa!

Se, insomma, le riforme servono a questo scopo, francamente mi sembra che ciò significhi scherzare con la Costituzione. Onorevoli colleghi, non è lecito scherzare con la Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR, Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi fa piacere il ripensamento tardivo del professor Acquarone e del presidente Violante, avvenuto prima che si passasse ai voti. Oggi si è discusso di questo e non è stato presentato alcun emendamento, né vi è stato alcun ripensamento in proposito.

PIERO RUZZANTE. C'è l'emendamento soppressivo!

DONATO BRUNO, *Relatore*. Non vorrei che anche negli argomenti trattati in questi giorni sia stata commessa qualche superficialità, perché attendere il momento del voto per fare certe considerazioni credo non giovi al tenore del dibattito, visto che stiamo parlando di riforme costituzionali. Si tratta di un testo depositato agli atti prima dell'estate.

Detto questo, non vi è alcun attentato né alla Costituzione né alla figura del Capo dello Stato. È chiaro che si intende parlare di unità federale della Repubblica; è stato scelto il termine « Nazione ». Non intendo proporre modifiche del testo, ma nessuno ha voglia, presidente Violante, di spaccare l'Italia e di fare comizi: nessuno ha questa intenzione.

FRANCESCO GIORDANO. Ognuno parli per sé!

DONATO BRUNO, *Relatore*. Forse a voi è saltata in mente qualche idea balzana, con alcune proposte emendative. Questa accusa non ci può essere rivolta, e la rimando al mittente.

Ciò premesso, ritengo che il Comitato dei nove, che ha approvato il testo in esame, possa rivederlo. Propongo pertanto di proseguire nei nostri lavori, riservandoci di fornire domani mattina una risposta alle giuste preoccupazioni dell'onorevole professor Acquarone e del presidente Violante (*Applausi di deputati dei gruppi di Forza Italia e Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ringrazio il presidente Bruno per la disponibilità manifestata, fermo restando che ritengo che l'errore sia palese (mi pare di capire si tratti di un'opinione condivisa). Si può semmai fare riferimento all'unità federale della Repubblica, anziché della Nazione. Sarebbe davvero strano immaginare il contrario, in quanto si tornerebbe alla teoria delle piccole patrie e non si terrebbe conto del fatto che spesso, anche a livello locale, si esprimono — nell'azione di governo, nei valori e nelle straordinarie risorse del nostro territorio — interessi e valori che sono nazionali, senza per questo essere imputati a un soggetto che si deve federare. La Nazione è una ed unica, ed è bene che ciò sia affermato esplicitamente nella Costituzione e che non ci si distraiga con altre suggestioni.

Interpreto le parole del presidente Bruno come la manifestazione della disponibilità del Comitato dei nove a tornare sul punto, e di ciò lo ringrazio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Menia. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente, rivolgo in primo luogo un ringraziamento al presidente Bruno, perché intendevo for-

mulare proprio la richiesta alla quale egli ha dato risposta. Debbo tuttavia osservare, a scanso di equivoci, che l'onorevole Violante è stato certamente abile, come sa essere, ma ha utilizzato argomenti dialettici che vanno a collidere con il testo dell'articolo in esame.

Nel mio partito si è ripetutamente dibattuto sul senso del termine « federalismo ». Il federalismo, storicamente, è un'altra cosa: esso dovrebbe essere la tensione all'unità di realtà diverse. Nel nostro caso, ad esempio con la creazione del Senato federale, avviene esattamente il contrario. Tuttavia, il termine « federalismo » e la riforma federale hanno assunto un altro significato, oramai pacificamente accettato sia dalla destra sia dalla sinistra. Potremmo parlare di devoluzione o di maggiore decentramento, ma è un dato oggettivo ciò che oggi si intende nel dibattito politico per federalismo. Si tratta di un concetto diverso rispetto allo sviluppo di uno Stato federale, ovvero la federazione di diversi Stati per giungere a una struttura statale diversa.

Non è tuttavia vero che quanto previsto dal testo in esame sia una bestemmia civile, in quanto non vi è il riconoscimento del fatto che diverse nazioni vanno a costituire un soggetto statale, tant'è che in questo testo si parla di unità federale della Nazione e non si fa riferimento a più nazioni (peraltro, a mio avviso la dizione « unità federale della Nazione » è impropria: a me personalmente basta e avanza l'unità della Nazione).

Dunque, quanto affermato dall'onorevole Violante è, in realtà, una contraddizione in termini: non si sottende assolutamente un'unità di differenti nazioni, ma si prevede l'unità di una Nazione unica nella sua realizzazione federale, per come oggi si intende.

ANDREA LULLI. Ma che dice !

ROBERTO MENIA. Pertanto, non si tratta di una bestemmia civile. Ripeto, a me personalmente, e al mio gruppo, la formula « unità della Nazione » basta e avanza (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, non c'è in Italia alcuna unità federale. Nel nostro paese non ci sono degli Stati federati tra loro per creare l'unità d'Italia (come, invece, negli Stati Uniti). Niente affatto! L'Italia è uno Stato nazionale che, saggiamente, ha decentrato verso regioni, province e comuni compiti amministrativi crescenti. È questa la realtà.

Per soddisfare le esigenze ideologiche e propagandistiche della Lega Nord si ricorre ad una terminologia ambigua che sarà usata da chi vuole fare propaganda (*Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

Ogni volta che svolgo dei ragionamenti — pacati, per la verità — i parlamentari della Lega ritengono opportuno interrompermi e avanzare polemiche del tutto fuori luogo, ma io svolgerò i miei ragionamenti, che voi cerciate di intimidirmi o meno (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista — Applausi polemici dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*)!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Consentite all'onorevole Intini di proseguire il suo intervento.

UGO INTINI. Grazie, signor Presidente.

Attenzione all'ambiguità che si usa per soddisfare tali esigenze: l'ambiguità tipica di questo testo costituzionale non è un compromesso, non è un punto di arrivo ma di partenza. Vi è già chi afferma, infatti — mi dispiace, ma si tratta proprio dei giornali della Lega —, che siamo soltanto all'inizio di nuove pressioni, nuove spinte per portare ancora più in là la disgregazione dello Stato unitario. Non siamo d'accordo! Vogliamo che non si giochi sull'ambiguità e che si chiariscano l'esigenza e l'esistenza di uno Stato unitario. E basta!

Il presidente Bruno sembra disponibile ad un approfondimento in tal senso; spero che ciò si verificherà. Ne prendiamo atto (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Desidero rivolgere una domanda al relatore ed alla maggioranza.

Attualmente la Costituzione, come tutti colleghi sapranno, recita, all'articolo 87, che il Capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale. Ma perché vi è la voglia di togliere dalla Costituzione l'espressione « unità nazionale » (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*) ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. L'intervento del presidente Violante ha posto in evidenza ciò che da giorni in quest'aula stiamo denunciando. La riforma costituzionale proposta dalla maggioranza manca di una cornice; ce ne rendiamo conto dal numero di errori presenti nel testo proposto dalla maggioranza, dai ripensamenti. Ci sono ripensamenti, necessità di discussione e di nuovi ricorsi al Comitato dei nove, insomma, una sorta di pressappochismo.

Ancora oggi non avete formalmente presentato il testo relativo al procedimento legislativo. Ci accorgiamo (solo a seguito della richiesta dell'opposizione di un chiarimento sull'articolo 87) come nella stessa maggioranza il testo da voi proposto e discusso per mesi non trovi d'accordo alcuni esponenti della maggioranza stessa, come il collega La Malfa e il collega Menia, di Alleanza nazionale.

Non si tratta di un articolo non significativo ma di una norma relativa alle funzioni del Presidente della Repubblica — un tema assolutamente centrale — e al valore dell'unità nazionale. Credo che al riguardo vada evidenziato il pressappochi-

simo con il quale la maggioranza si presenta in aula in occasione di una discussione così importante come la modifica di oltre 40 articoli della nostra Costituzione.

Vorrei ricordare al collega Bruno che l'opposizione ha presentato degli emendamenti, le identiche proposte emendative Mascia 22.1 e Bressa 22.2, che propongono la soppressione di questo articolo proprio a causa del contenuto equivoco del relativo testo.

Gradirei sinceramente che qualche costituzionalista mi spiegasse cosa significa (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Bruno ?

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, si vota l'emendamento soppressivo, ed eventualmente la Commissione presenterà un emendamento.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei dire in altra formula quello che il presidente Bruno ha già detto adesso e poco fa. È bene, però, che risulti nei nostri atti, affinché non vi siano incidenti di percorso.

Abbiamo già convenuto col Presidente della Camera, onorevole Casini, che presiedeva poco fa, che non procederemo al voto finale dell'articolo 22, perché vi è un ulteriore emendamento della Commissione su cui la stessa deve riflettere, che è collegato all'articolo 13.

Dovrebbe risultare chiaro che, anche se adesso noi procederemo e la maggioranza respingerà gli emendamenti soppressivi e passeremo agli emendamenti relativi ai successivi commi, e nessuno di essi inciderà sul primo comma, la Commissione si riserva — se poi lo farà o non lo farà, lo vedremo — di presentare domani un eventuale emendamento sul primo comma del-

l'articolo 22, senza che questo possa essere precluso dal prosieguo dei lavori parlamentari.

Credo di avere ripetuto quello che il presidente Bruno in qualche modo aveva detto, ma così risulterà chiaro ai nostri atti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 22.1 e Bressa 22.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	420
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	185
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 22.200.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento Elio Vito 22.200 vi è una proposta di riformulazione, dopo un'ulteriore riflessione da parte del Comitato dei nove, su cui vi è il parere favorevole della Commissione, che recita: « Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera ».

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al

presidente Bruno. Per quale motivo parliamo di « Camera dei deputati » e di « senatori » e non anche di « Senato »? Ci sarà una ragione!

MARCO BOATO. Perché c'è la contestualità piena.

LUCIANO VIOLANTE. Ho chiesto al presidente Bruno, per cortesia, onorevole Boato!

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi ha anticipato, ma questo succede! Nel Comitato dei nove è regola comune, ma il collega Boato lo fa sempre con lo spirito collaborativo!

Vorrei dire che, essendovi la contestualità, vi è dunque un *revolving*: i senatori cambiano e dunque è meglio non parlare di Senato, in questo senso! A proposito dell'altra domanda sulle elezioni, in particolare del perché non si indicano le elezioni, è proprio per questo motivo che vi sarà una norma transitoria che andrà a prevedere per la prima volta, e solo per la prima volta, da parte del Presidente della Repubblica il compito di indire le elezioni anche per i senatori.

LUCIANO VIOLANTE. E per le suppletive? Viene da sé?

GIANCLAUDIO BRESSA. Le elezioni...!

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Elio Vito 22.200 accedono alla proposta di riformulazione presentata dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 22.200, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.